

GRANDI FUNIVIE ALTA BADIA spa

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

D. Lgs. 231/2001

Vers. 6.0

INDICE

Art. 1 Introduzione	pag. 3
Art. 2 Profilo storico della Società	pag. 6
Art. 3 I fini sociali	pag. 7
Art. 4 L'Amministrazione ed il Collegio Sindacale	pag. 8
Art. 5 Identificazione delle " <i>aree di rischio</i> " e reati " <i>presupposti</i> "	pag. 9
Art. 6 Organismo di Vigilanza	pag. 22
Art. 7 Organigramma e mansionario	pag. 22
Art. 8 L'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008	pag. 24

Art. 1

INTRODUZIONE

La Grandi Funivie spa (in prosieguo anche "Società" o "Grandi Funivie"), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bolzano e numero di codice fiscale 00692740210, alla luce del contenuto del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 (in prosieguo anche "D.Lgsl. 231/2001") ha deciso di adottare il Modello di Organizzazione (in prosieguo anche "M.O.") che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione (in prosieguo anche "C.d.A.").

Il richiamato D. Lgsl., emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso inserire nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di responsabilità delle persone giuridiche in tal senso adeguandolo ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito da tempo. La normativa italiana, oggetto nel corso degli anni ad alcune modifiche ed integrazioni, ha così istituito il concetto di "*responsabilità amministrativa*" degli Enti collettivi per talune tipologie di reato (i cosiddetti "*reati presupposti*") commessi a loro vantaggio da soggetti apicali e non che operano all'interno della società; la richiamata responsabilità amministrativa concorre, comunque, con la responsabilità penale personale dell'autore del reato. È da precisare che la responsabilità degli Enti collettivi non sussiste nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso da un apicale, o non, che abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e, quindi, senza arrecare vantaggi all'Ente al quale appartiene. Qualora sussistano gli estremi compresi nella disciplina del D.Lgsl. 231/2001, il Giudice penale può applicare all'Ente pene

pecuniarie anche di rilevante ammontare ed altresì misure accessorie sia in via cautelare (quali la sospensione dell'attività), sia definitiva (quali l'interdizione dall'attività; sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze, etc.; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, etc.).

Lo scopo dell'emanato decreto legislativo è quello, nell'ipotesi in cui l'Ente ad esso si adegui, di diminuire il rischio della commissione dei "*reati presupposti*" con la conseguente auspicata riduzione del rischio di applicabilità delle pene a carico dell'Ente che abbia avuto l'accortezza di munirsi di un idoneo Modello Organizzativo, Modello che deve naturalmente essere sia adeguato alle reali esigenze, sia correttamente applicato ed aggiornato in relazione ad eventuali mutamenti legislativi e della struttura dell'Ente stesso.

Per raggiungere gli scopi voluti dal Legislatore la Società si è munita del presente M.O. il quale è strutturato in tre sezioni: 1) la prima (la cosiddetta "Parte Generale") destinata ad identificare e descrivere: le caratteristiche ed il profilo della Società; le aree d'impresa e le condotte qualificabili come potenzialmente a "*rischio*" per la tematica in questione e relativi reati "*presupposti*"; l'Organismo di Vigilanza; i rapporti con i clienti, fornitori ed Istituti di credito; 2) la seconda contenente le norme comportamentali ed i vari principi che, nella sostanza, costituiscono il Codice Etico (in prosieguo anche identificato più semplicemente come C.E.) al cui rispetto ed applicazione devono adeguarsi sia i soggetti interni apicali e non, sia quelli esterni che intrattengano rapporti con la società; 3) la terza (la cosiddetta "Parte Speciale") destinata ad identificare i cosiddetti "*protocolli esecutivi*" i quali, giusta anche la

dizione letterale, identificano tutte le regole, procedure, prassi e comportamenti pratici da adottare ed applicare al fine di prevenire nei limiti del ragionevolmente possibile la commissione di "*reati presupposti*".

Nel contesto di cui sopra la Società con la Parte Speciale del Modello si è soffermata su:

Art. 1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);

Art. 2 Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);

Art. 3 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, etc. (art. 25 bis);

Art. 4 Delitti contro l'industria (art. 25 bis 1);

Art. 5 Reati societari (art. 25 ter);

Art. 6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);

Art. 7 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);

Art. 8 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 25 opties);

Art.9 Violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);

Art. 10 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies);

Art. 11 Reati ambientali (art. 25 undecies);

Art. 12 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);

Art. 13 Reati tributari (art. 25 quinquesdecies);

Art. 14 Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);

Art. 15 Reati Transnazionali di cui alla Legge 146/2006 (art. 378 e art. 416 c.p.);

Art. 16 gestione rapporti con i lavoratori subordinati, procedure;

Art. 17 gestione rapporti con gli Istituti di Credito;

Art. 18 la politica del "whistleblowing" e la sua tutela a livello societario;

Art. 19 sistema sanzionatorio;

Art. 20.1 l'Organismo di Vigilanza, autonomia e poteri;

Art. 20.2 obblighi dell'Organismo di Vigilanza;

Art. 20.3 nomina, durata e composizione dell'Organismo di Vigilanza;

Art. 20.4 i flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;

Art. 21 budget destinato al Modello Organizzativo.

La società inoltre ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e un sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001:2007, entrambi certificati, sicché le prescrizioni della Parte Speciale si integrano con le procedure previste nei modelli di gestione ambientale e sicurezza al fine di armonizzare le attività della società a presidio dei rischi nelle aree appena descritte.

Art. 2

PROFILO STORICO DELLA SOCIETA'

La Grandi Funivie Alta Badia spa è stata costituita il 26.11.1985 all'esito della fusione fra la Grandi Funivie srl e la Sciovie La Villa spa ed ha sede in Corvara in Badia (Bz), via Col Alt 40, dove materialmente ha i suoi uffici e la sede amministrativa.

Per rammentare come si è giunti negli anni, attraverso varie fusioni, all'attuale compagine sociale, si sottolinea come la prima società, che si

può considerare la “capostipite”, risale al 1960 e si chiamava Seggiovie San Cassiano spa, poi incorporata per fusione nel 1980 dalla Sciovie La Villa spa. Meritevole di segnalazione come quest’ultima società sempre nel 1980 realizzò la prima funivia dolomitica con una cabina da 100 posti, il che all’epoca rappresentò un evento di tutto rispetto nell’ambito dei trasporti funiviari.

Alla data odierna gli impianti gestiti dalla Società sono 12 ed i chilometri di pista da essi serviti sono circa 30, dei quali il 90% coperti da un sistema di innevamento artificiale totalmente automatizzato.

A livello di piste un cenno particolare senz’altro lo merita la “Gran Risa”, la quale dal 1985 ospita regolarmente una, e talvolta due, gare di coppa del mondo di sci alpino. Lo slalom gigante che ivi si svolge è fondatamente ritenuto il più tecnico dell’intero circo bianco e ciò ha permesso che con il tempo ne divenisse una tappa obbligata con tutti i benefici in fatto di immagine che ciò comporta per la Società.

Al fine di diversificare la propria attività e per sostenere l’attività turistica in generale, nel 1994 la Società ha acquistato un edificio in Corvara, il quale, dopo un’ampia ristrutturazione, è stato destinato a residence.

La Società occupa, con contratto a tempo indeterminato, mediamente 30 dipendenti i quali, nei periodi di non funzionamento degli impianti, si occupano della loro manutenzione, così come anche della manutenzione estiva delle piste e relativi impianti di innevamento.

Art. 3

I FINI SOCIALI

L'attività della Società si esplica nel settore del trasporto funiviario tramite la gestione di funivie, seggiovie, sciovie ed impianti di risalita in genere; naturalmente a ciò è altresì connessa l'attività di gestione delle relative piste da discesa.

A margine di tale primaria attività, va segnalata la gestione del Residence "Vallon" del quale la Società è proprietaria.

La Società partecipa inoltre al capitale sociale: a) degli impianti funiviari Sompunt spa con sede in Corvara; b) del residence "Sport" della Fintour spa con sede a Corvara.

Inoltre la Società è socia del Consorzio Esercenti Impianti a Fune Alta Badia, nonché dell'Associazione Turistica Badia.

Art. 4

L'AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

Il fine che si è prefisso la Società al riguardo è duplice: da un lato garantire i Soci tramite un Organo direttivo di ampia portata, dall'altro consentire di operare con efficienza, snellezza e rapidità alla luce delle innegabili plurime esigenze societarie pressoché quotidiane.

Per tali motivi il CdA della Società, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri ed attualmente risultano in carica 7 amministratori, i quali a loro volta eleggono il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso.

Inoltre il citato Consiglio al proprio interno nomina un Amministratore Delegato munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Naturalmente quest'ultimo ai sensi dell'art.

2381 cc in merito al suo operato riferirà al CdA ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale.

L'assemblea nomina inoltre i membri del Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti, i quali durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili; agli stessi sono attribuite le funzioni di controllo previste dal codice civile ed, in aggiunta, le funzioni di revisione contabile.

Art. 5

IDENTIFICAZIONE DELLE "AREE DI RISCHIO" E REATI "PRESUPPOSTI"

Ai fini dell'idonea predisposizione del presente M.O. la Società preliminarmente si è impegnata a rintracciare ed individuare quelle *aree di rischio* (nell'ambito delle quali si svolgono i "*processi sensibili*") ove potrebbero astrattamente realizzarsi i "*reati presupposti*" evidenziati dal D.Lgs. 231/2001. Ciò non di meno, anche per quelle attività che da una disamina possono sembrare non comportare un rischio di commissione dei reati in questione, non è possibile formulare aprioristicamente un giudizio di assoluta esclusione, onde cui anche per le suddette attività la società presterà idonea attenzione.

La Società al riguardo osserva quanto segue:

a) Reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25).

Le *aree di rischio* ove possono essere commessi i reati in questione sono riconducibili alla presentazione di progetti, richieste di concessioni,

autorizzazioni e/o permessi di accesso a contributi pubblici, contenzioso di ogni genere; in particolare si dà atto, a parziale riduzione dei rischi, che la Società non partecipa ad appalti pubblici. Ulteriore area a rischio può derivare dai rapporti con Organi ispettivi di ogni tipo e Uffici pubblici in generale.

I reati in questione comprendono:

- malversazione in danno dello Stato o di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E. (art. 640 comma 2 nr. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- frode informatica (art. 640 ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- peculato, concussione, induzione indebita di membri di Corti internazionali o di Organi delle Comunità europee, etc. (art. 322 bis c.p.);

- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23.12.1986, nr. 898).

b) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis).

La Società si avvale di una propria rete informatica destinata a raccogliere sia i dati propri dell'azienda, sia quelli provenienti dall'esterno (fornitori); in essa, quindi, si concretizza *l'area di rischio*. Naturalmente la Società utilizza i più aggiornati sistemi di protezione dati ed anti intrusione, inoltre vengono eseguiti idonei back up dei dati diretti alla loro salvaguardia nell'ipotesi di malfunzionamento dei computers. Ogni operatore che ha accesso alla rete dispone dei suoi personali codici e del suo profilo abilitativo, restando inteso che l'utilizzo del sistema informatico è tassativamente destinato solo a fini compatibili con lo scopo sociale. Comunque sul punto maggiori informazioni si possono desumere dal protocollo che concerne tale tematica.

Meritevole di segnalazione il fatto che la Società utilizza il sistema informatico del Federconsorzio Dolomiti Superski ai fini della emissione e contabilizzazione degli skipass.

I reati ricompresi nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 comprendono:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamenti di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetico (art. 1, comma 11, D.L. 21.09.2019 nr. 105).

c) Falsità in monete, in carte di pubblico credito (art. 25-bis).

Tra le ipotesi ricomprese nel capo in questione, per quanto concernente la Società, gli articoli che in astratto la possono vedere più esposta sono: il 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione delle stesse nello Stato), il 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), il 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), il 459 c.p. (falsificazioni valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) ed il 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati), il 454 (alterazione di monete), il 460 (contraffazione di carta filigranata), il 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane e di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata), il 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi distintivi) e il 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Le *aree sensibili* possono quindi identificarsi negli incassi di somme e nell'acquisto di beni correlativo pagamento dei corrispettivi. Il *rischio* può ritenersi *inesistente* tranne per l'art. 457 c.p. per il quale può ritenersi *molto basso*.

d) Delitti contro l'industria (art. 25-bis 1).

La fattispecie richiamata nella sostanza appare riconducibile a condotte che possono essere realizzate in sede produttiva e commerciale.

Vanno richiamati gli artt.: 513 c.p. (turbata libertà dell'industria e del commercio), 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia e violenza), 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali), 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con

segni mendaci) e 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

A tal riguardo pare ragionevole affermare che i rischi concernenti i reati di cui sopra possano considerarsi *irrilevanti*, trattandosi di società che, principalmente, presta servizi ed opera in un contesto strutturato (Superski Dolomiti) e non produce o commercializza beni.

In tale contesto valutativo il Modello nel suo insieme e l'operare nel citato contesto del Superski Dolomiti appaiono in ogni caso strumenti idonei al cospetto di un rischio nella sostanza inesistente.

e) Reati societari (art. 25 ter)

Le *aree sensibili* coinvolte concernono la predisposizione dei bilanci ed allegati, le comunicazioni sociali, la gestione delle incombenze societarie, le attività di sindaci, revisori e liquidatori, la gestione della contabilità; a ciò si aggiungano le ipotesi di corruzione tra privati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.).

In relazione al campo nel quale opera la Società si ritengono *irrilevanti* le seguenti ipotesi: false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.) e l'ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.).

f) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).

L'articolo in questione richiama varie ipotesi delittuose tra le quali quella che si ritiene di poter prendere in considerazione in questa sede è quella sanzionata dall'art. 603-bis c.p. che riguarda l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

L'*area di rischio* concerne la gestione da parte dell'Ufficio Amministrazione del Personale dei rapporti contrattuali con i lavoratori subordinati e in particolare il reclutamento di manodopera e il ricorso alla intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

g) Reati connessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

La normativa di natura penale richiamata dall'articolo in questione concerne l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Al riguardo la Società non può esimersi dal segnalare che, costituendo il trasporto funiviario, la costruzione e la manutenzione degli impianti e dei macchinari, la preparazione delle piste ed il loro innevamento attività *sensibili* foriere di rischi connessi con la salute dei lavoratori e loro sicurezza, la problematica è da ritenersi di particolare importanza. Per tale motivo la Società presterà particolare attenzione affinché la normativa del D.Lgs 81/2008 sia rigorosamente rispettata.

h) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – art. 25-octies.

L'art. 25-octies richiama i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Per quanto concerne i reati in questo capitolo ricompresi, la Società identifica come *aree sensibili* quelle connesse con la negoziazione e stipula di contratti di acquisto e vendita beni e servizi, per i quali opera un'oculata scelta con specifico riferimento a partners affidabili, nonché la vendita di tessere (skipass) e biglietti e la gestione del Residence.

In relazione ai propri pagamenti la Società fa un uso estremamente limitato della "cassa contanti" destinata per lo più alle spese correnti di scarso rilievo, atteso che per quanto riguarda i pagamenti diretti all'estinzione delle proprie obbligazioni, eseguito a monte il controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e dall'addetto Ufficio Contabilità, la Società fa uso del sistema bancario onde cui è

garantita un'adeguata tracciabilità delle transazioni eseguite. Parimenti la Società richiede che i pagamenti in suo favore siano effettuati tramite intermediari bancari, tranne per la modesta vendita di biglietti, tessere giornaliere attinenti gli impianti, nonché gli incassi del Residence, il tutto sempre entro il limite di legge circa i pagamenti in contanti e solo qualora il cliente non possa pagare a mezzo bancomat, carta di credito o assegno.

Quanto ai reati connessi e derivanti dall'evasione fiscale o a quelli di corruzione, che possono costituire i presupposti per il verificarsi di condotte inquadrabili nell'autoriciclaggio, la società ha predisposto presidi riferiti ai reati contro la P.A. e ai reati societari ai quali si richiama in questa sede anche per la prevenzione del reato di autoriciclaggio.

1) Violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

L'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 ricomprende i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis comma 1 e comma 2, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, i quali concernono i reati commessi in violazione del diritto d'autore.

Le *aree di rischio* sono identificabili nell'utilizzo eseguito sia dalla Governance sia dai lavoratori subordinati di tutti gli strumenti informatici, programmi, software, banche dati, etc. necessari per lo svolgimento dell'attività societaria.

1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – art. 25 decies.

Le *aree di rischio* riferibili al reato in questione sono identificabili in qualunque rapporto che la Società tramite i suoi apicali e non può avere

con l'Autorità Giudiziaria e soggetti da questa delegati in sede di svolgimento di indagini.

m) Reati ambientali (art. 25 undecies).

L'articolo in questione richiama svariati reati che per quanto riguarda la Società principalmente si identificano in: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. e art. 452 octies c.p.), uccisione, distruzione etc. di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, etc. (art. 137 D. Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti etc. (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006).

La Società naturalmente opera nell'ambito di un territorio di particolare pregio e valore sotto l'aspetto naturalistico qual'è quello degli scenari dolomitici ed in particolare dell'Alta Badia. Costituendo la propria attività principale la creazione, la gestione e la manutenzione di impianti di risalita e di piste da discesa, nonché le manutenzioni di macchinari in generale è facilmente intuibile come tali attività costituiscano tutte *aree sensibili* entro le quali la Società opera, onde cui è potenzialmente possibile una certa qual esposizione della Grandi Funivie Alta Badia S.p.a. ad alcuni reati sopra richiamati. Altre fattispecie di reato ricomprese nell'articolo 25-undecies non sono ipotizzabili a carico della Società.

n) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Benché la Società non abbia ad oggi occupato lavoratori subordinati provenienti da paesi extracomunitari, va parimenti menzionata l'esistenza di una possibile *area di rischio* connessa con le previsioni normative di cui all'art. 25-duodecies, il quale richiama le norme contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. 286/1998) e l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998).

o) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).

La Società ritiene che potenzialmente le *aree di rischio* siano identificabili nell'attività della Governance, dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, dell'Ufficio Contabilità e dell'Ufficio Acquisti.

I reati in questione (introdotti dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) comprendono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);

- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);

- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

- *p) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).*

Il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposti varie tipologie connesse con il reato di contrabbando.

In questa sede si richiamano quelli che potenzialmente ed in astratto potrebbero veder coinvolta la Società.

L'*area di rischio* va rintracciata nelle operazioni di acquisto / import ed vendita / export di merci seguite dall'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, dall'Ufficio Contabilità e dall'Ufficio Acquisti.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti ipotesi di reato:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/194);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali. Chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140(1) (art. 287 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. Chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o

nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione⁽¹⁾ (art. 289 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano (art. 290 DPR n. 73/1943);

- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti (art. 291 DPR n. 73/1943);

- altri casi di contrabbando. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292 DPR n. 73/1943);

- circostanze aggravanti del contrabbando. Chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato (art. 295 DPR n. 73/1943).

- q) Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

La Legge n. 146/2006 richiama alcune tipologie di reato tra le quali possono potenzialmente interessare la Società – se commessi in modalità transnazionale - i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nonché ulteriori figure di reato che si ritiene non abbiano rilievo in questa sede.

Art. 6

ORGANISMO DI VIGILANZA

Per la corretta applicazione e implementazione dell'intero M. O. la Società a mezzo del Consiglio di Amministrazione nomina un Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche "O.d.V.") che potrà avere forma monocratica o collegiale; detto Organismo dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Ove dallo stesso ritenuto necessario ed opportuno l'O.d.V. per l'espletamento delle proprie mansioni potrà ricorrere all'ausilio di collaboratori e consulenti esterni muniti di appropriata quanto specifica professionalità nel settore.

Per poter adeguatamente svolgere i propri compiti l'O.d.V. farà uso dei mezzi, delle risorse e degli stanziamenti a tal fine individuati dalla Società di modo che possa proficuamente svolgere la propria attività di supervisione e vigilanza, nonché di sollecitazione per un continuo aggiornamento dell'M.O. in relazione alle necessità dell'azienda ed ai mutamenti normativi.

Art. 7

ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO

Al fine di corretta e spedita amministrazione, nonché di consentire ai propri interlocutori di conoscere con certezza il soggetto con il quale desidera o deve relazionarsi, la Società adotta un Organigramma nel quale sono evidenziati lo schema dirigenziale, i vari Uffici e la loro composizione.

La Governance provvederà con tempestività ad aggiornare il citato Organigramma adattandolo alle mutate esigenze gestionali e dandone idonea pubblicità.

Con la più ampia trasparenza che da ciò deriva, chiunque sarà pertanto in grado di sapere con esattezza le competenze e le funzioni del proprio interlocutore.

Nell'ipotesi in cui un soggetto esterno alla Società abbia perplessità in merito ai poteri di rappresentanza o alle competenze di un soggetto che affermi di operare per la Grandi Funivie Alta Badia spa dovrà immediatamente informare il Presidente del CdA e/o l'Amministratore delegato e/o l'O.d.V. per gli atti di loro competenza.

* * *

Giusto quanto sopra esposto, la Società ha predisposto e strutturato un M.O. atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati delle fattispecie previste dal D. Lgs 231/2001 (i cd "reati presupposti");
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e regolamentare le condotte in relazione ai reati da prevenire;
- individuare e predisporre idonei "*presidi*" diretti a comprimere e ridurre il più possibile il rischio di commissione di uno dei reati "presupposti", sottolineando la Società che i principi, regole, procedure previste ed enucleate nella Parte Speciale del presente Modello sono da intendersi assolutamente *tassative, vincolanti e non derogabili* per tutti i destinatari;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee per un'ottimale diffusione, applicazione ed implementazione del M.O. al fine di impedire la commissione dei reati presupposti;

- prevedere idonei, approfonditi e continui obblighi di informazione (i cosiddetti "flussi informativi") nei confronti dell'Organo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.

Art. 8

L'ART. 30 DEL D.LGSL. 81/2008

In merito all'art. 30 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro, la Grandi Funivie Alta Badia segnala, per quanto riguarda il primo comma, che nell'ambito dell'organizzazione aziendale esiste un sistema di verifica e controllo destinato:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali relativi ad impianti, attrezzature, etc.;
- all'idonea valutazione dei rischi, tutti recepiti nel DVR;
- alla predisposizione delle procedure di emergenza e soccorso;
- alla sorveglianza sanitaria;
- alla informazione e formazione dei lavoratori;
- alla vigilanza sul rispetto da parte dei lavoratori delle istruzioni in materia di sicurezza;
- acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie;

– al controllo dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate dalla Società.

In ordine a quanto sopra la Società si occupa di tenere corretta registrazione delle attività di controllo svolte, delegando le suddette attività a soggetti muniti di competenza e dei più ampi poteri.

In aggiunta a quanto sopra si precisa che la Società ha predisposto un idoneo sistema sanzionatorio per il quale si rinvia alla Parte Speciale, destinato a reprimere eventuali violazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Documento approvato con delibera del C.d.A. in data 25.10.2011 e da ultimo aggiornato con delibera del CdA in data 03.08.2021.